



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
DIV. VIII  
**VERBALE DI ACCORDO**

Il giorno 22 aprile 2013, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dr.ssa Francesca Cirelli della Direzione Generale della Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si è tenuta una riunione tra:

- TELECOM ITALIA INFORMATION TECHNOLOGY SRL rappresentata dai dott.ri Enrico Tosco, Massimo Isotti ed Appio Emanuele Pisaneschi, con l'assistenza di Unindustria Confindustria Roma in persona della Dr.ssa Susanna Selva .

E

- SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL nazionali rispettivamente in persona dei Sigg.ri Flavia Greco, Valter Proietti ed Angelo Ughetta unitamente alla RSU nelle persona del Sig. Davide Lucchese e Marco Cappanera

**PREMESSO CHE:**

- Telecom Italia Information Technology Srl applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di Telecomunicazione del 1° febbraio 2013, nonché la contrattazione aziendale di cui all'Accordo del 17 marzo 2009 e le ulteriori intese tempo per tempo vigenti;
- nei mesi di febbraio e marzo 2013 Telecom Italia Information Technology S.r.l. ha illustrato alle Organizzazioni Sindacali, nel corso di specifici incontri, la situazione di eccedenza di personale derivanti dalla persistenza di una congiuntura negativa per quanto riguarda il mercato IT, direttamente correlata sia alle condizioni globali del settore che al complessivo trend di riduzione dei volumi di ordinativi per Telecom Italia; nel corso di tali incontri, Telecom Italia Information Technology S.r.l. ha indicato le situazioni di eccedenza di personale negli ambiti organizzativi di Operating Governance, Infrastructure e Application Development & Management;
- le Parti si sono incontrate per ricercare ogni possibile soluzione volta a ridurre l'impatto sociale derivante dalla necessità di riduzione di personale scaturente dalle motivazioni di cui sopra;

nell'ambito di tali incontri è stata ravvisata la possibilità di contenere il ricorso alla mobilità di cui alla legge n° 223 del 1991 attraverso l'attivazione di forme di contrazione e/o ripartizione dell'orario di lavoro;





## Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
DIV. VIII

- le Parti intendono richiamare i contenuti dell'accordo sottoscritto il 16 aprile 2013 in Roma, nel quale sono stati compiutamente definiti gli strumenti per la gestione delle ricadute sui livelli occupazionali di Telecom Italia Information Technology Srl ;

### TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE.

In relazione a quanto previsto nell'accordo del 16 aprile 2013, sopracitato ed in coerenza con esso, le Parti concordano sulla gestione di n° 322 lavoratori in esubero mediante l'attivazione dell'istituto del Contratto di Solidarietà di tipo "Difensivo" di cui all'art. 1, comma 1, legge 863/84, al D.M. n. 46448 del 10 luglio 2009 e al Decreto Interministeriale n. 48295 del 17 novembre 2009.

#### 1. Ambito di applicazione

- L'applicazione del Contratto di Solidarietà interesserà tutte le strutture aziendali nelle diverse articolazioni funzionali e territoriali, fatta eccezione per quelle di "Operating Governance" e "Technical Security/Security Operation Center". Restano altresì esclusi dall'applicazione del presente Contratto di Solidarietà di tipo "difensivo":
  - il personale inserito in matrici di turnazione H24;
  - il personale di cui alla lettera a) dell'Accordo del 16 aprile 2013;
  - il personale inquadrato in posizione di Responsabilità come da Disposizione Organizzativa a firma del Presidente e Amministratore Delegato.
- Sarà interessato all'applicazione del Contratto di Solidarietà tutto il restante personale di Telecom Italia Information Technology Srl, inclusi i lavoratori con orario di lavoro a tempo parziale, in quanto la sussistenza del rapporto part time nei diversi ambiti organizzativi ha carattere strutturale.

L'elenco nominativo del personale interessato alla solidarietà, pari complessivamente a 3.269 unità, suddiviso per provincia e per struttura aziendale, è riportato nell'allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante.

#### 2. Decorrenza e durata

Il Contratto di Solidarietà avrà decorrenza dal giorno 29 aprile 2013 con durata fino al giorno 28 aprile 2015.

#### 3. Riduzioni dell'orario di lavoro

Allo scopo di garantire che la gestione delle suddette 322 eccedenze costituisca il parametro medio di riferimento a fronte delle differenziate incidenze sugli organici





*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
DIV. VIII

che si svilupperanno in relazione all'andamento dei diversi fattori considerati - razionalizzazioni organizzative ed operative, effetti dell'innovazione tecnologica, andamento dei volumi di attività/servizi gestiti, riqualificazioni professionali e cessazioni del personale - vengono determinate per la vigenza del Contratto di Solidarietà le seguenti misure percentuali costanti di riduzione pro-capite su base settimanale dell'orario di lavoro in atto in Telecom Italia Information Technology Srl.

ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE IN TELECOM ITALIA INFORMATION TECHNOLOGY PREVISTO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA	ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE CON RIDUZIONE PER SOLIDARIETA' DEL 10%
40 ORE	36 ORE (- 4 ORE)

- Gli orari di lavoro del personale con contratto a tempo parziale saranno riproporzionati sulla base delle medesime percentuali di riduzione per solidarietà.
- L'articolazione della riduzione degli orari di lavoro sopra indicati, è pari al 10%, è in tutti i casi di tipo "verticale" e si esprimerà in giornate intere di sospensione dell'attività lavorativa, con distribuzione su base mensile, secondo quanto indicato nell' accordo sopracitato e che forma parte integrante del presente verbale .

4. *Deroghe all'orario concordato*

- E' fatta salva la facoltà, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 236/93, di applicare una minore riduzione di orario, rispetto a quanto pattuito, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro legate a punte stagionali. In tal caso, l'Azienda ne darà comunicazione ai competenti uffici del Ministero del Lavoro informando tempestivamente le Organizzazioni Sindacali stipulanti.
- Le Parti, altresì, concordano che, durante la vigenza del presente accordo, non saranno richieste per i lavoratori in solidarietà, prestazioni di lavoro straordinario se non a carattere individuale ed eccezionale secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
- La collocazione dei periodi di solidarietà sarà comunicata con cadenza semestrale dall'Azienda ai singoli lavoratori.

5. *Istituti legali e contrattuali*

- Per effetto della riduzione di orario come sopra definita, la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché gli istituti normativi contrattuali e di legge sono definiti o corrisposti in misura proporzionale all'effettiva prestazione di lavoro, eccezion fatta per il Trattamento di Fine Rapporto per il quale troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, della legge 29 maggio 1982, n. 297, e all'art. 1, comma 5, del





*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
DIV. VIII

Decreto-Legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1984, n. 86

L'Azienda precisa che anticiperà ai lavoratori interessati, alle singole scadenze, il trattamento di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Nell'arco di vigenza del Contratto di Solidarietà l'Azienda individuerà i processi formativi utili a creare i presupposti per l'acquisizione delle competenze da parte dei lavoratori, al fine di favorire i processi di internalizzazione di cui all'accordo sottoscritto in pari data. Le Parti si danno atto di incontrarsi in un momento successivo al fine di definire la coincidenza delle giornate di formazione con quelle di sospensione in solidarietà.

Le Parti confermano quanto già convenuto nel verbale di accordo del 16 aprile 2013, in ordine alla previsione di verifiche, a livello nazionale, sull'andamento applicativo del presente verbale.

Le Parti, con la sottoscrizione del presente verbale, si danno atto di aver raggiunto l'accordo per l'attivazione dei Contratti di solidarietà di tipo difensivo di cui di cui all'art. 1, comma 1, legge 863/84, al D.M. n. 46448 del 10 luglio 2009, al D.M. n. 48295 del 17 novembre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, confermato, sottoscritto.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

TELECOM ITALIA INFORMATION TECHNOLOGY SRL

  
  
UNINDUSTRIA CONFINDUSTRIA ROMA  

OO.SS.

RSU